

N.Reg.Se. _____
Data del deposito _____
N. Reg. Esec. _____
N. Camp. penale _____
Redatta scheda il _____
Data di irrevocabilità _____



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Sezione Penale

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Agostino Pasquariello *Presidente*

Dott.ssa Rosamaria De Lellis *Giudice*

Dott. Vincenzo Saladino *Giudice est.*

Alla pubblica udienza del 13/05/2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[redacted] nato [redacted], [redacted] [redacted]

Libero – Presente

Difeso di fiducia dall'avv. Renivaldo Lagreca, del foro di Sala Consilina

IMPUTATO

Delitto p. e p. dall'art. 328 cpv c.p. perché, quale Sindaco del Comune [redacted] ometteva di rispondere all'istanza presentata da [redacted] mezzo raccomandata datata 28/08/2009, volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento concernente il recupero di somme dovute dal [redacted] stesso all'Amministrazione comunale di [redacted] seguito di sentenza n. 30/09 del 20/01/2009 pronunciata dal Tribunale di Sala Consilina-sez. lavoro, istanza cui faceva seguito diffida, inviata con raccomandata del 21/01/2010, con inerzia ingiustificata durata oltre i trenta giorni dal ricevimento della diffida medesima.

In [redacted] fino alla data odierna.

CONCLUSIONI

Il P.M. ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. La Parte Civile, nel riportarsi alle conclusioni scritte, ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al pagamento delle spese processuali. La Difesa ha chiesto

l'assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma I, o, in via gradata, ai sensi dell'art. 530, comma II, c.p.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 19.04.2013, il G.U.P. presso il Tribunale di Sala Consilina disponeva il giudizio nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato trascritto in epigrafe.

Alla prima udienza del 12.12.2013, contumace l'imputato, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva, in quanto rilevanti e pertinenti ai fini della decisione, i mezzi di prova richiesti dalle parti; quindi, rinviava il processo all'udienza del 10.04.2014 per l'inizio dell'istruttoria. In tale data, si procedeva all'esame di [REDACTED] in servizio presso [REDACTED] (che tuttavia dichiarava di non aver svolto alcuna attività investigativa in relazione al reato oggetto del presente procedimento), [REDACTED] e [REDACTED], al cui esito, acquisita la documentazione prodotta dalle parti¹, il processo veniva differito ulteriormente all'udienza del 13.05.2014 per il prosieguo dell'istruttoria. All'udienza del 13.05.2014, data la presenza dell'imputato, preliminarmente si revocava l'ordinanza dichiarativa della contumacia di questi; quindi si procedeva all'esame del teste [REDACTED] al cui esito si revocava l'ordinanza ammissiva della prova relativamente al teste [REDACTED] stante la sopravvenuta superfluità della sua deposizione. Infine, acquisito il verbale di interrogatorio dell'[REDACTED] (reso innanzi ai CC [REDACTED]), e ricevute le spontanee dichiarazioni dell'imputato, il Tribunale dichiarava chiuso il dibattimento ed utilizzabili – mediante indicazione – tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento.

Esaurita quindi la discussione, all'esito della successiva deliberazione, avvenuta in camera di consiglio, veniva resa pubblica la presente sentenza mediante lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza, con riserva di deposito della motivazione nel termine di giorni novanta, tenuto conto del gravoso carico di ruolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ripercorrere sinteticamente le tappe che hanno condotto all'esercizio dell'azione penale nei confronti di [REDACTED] sindaco p.t. del Comune di [REDACTED] pare opportuno far riferimento alla ricostruzione offerta proprio dall'imputato all'udienza del 13.05.2014, allorquando, nel rendere spontanee dichiarazioni (che peraltro risultano integralmente riscontrate dalle emergenze dibattimentali), rappresentava di aver appreso dalla responsabile dei servizi finanziari, [REDACTED] che l'Agenzia dei segretari comunali aveva inviato una lettera al Comune di [REDACTED] in cui si evidenziava che il [REDACTED]

[redacted] pur avendo in precedenza rivestito la qualifica di segretario generale di 2^ classe, essendo stato assegnato ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.p.r. n. 456/1997, nella titolarità di un ente di 3^ classe (classe cui appartiene il Comune di [redacted] non gli era più dovuto lo stipendio dirigenziale da segretario generale di 2^ classe, bensì quello direttivo di segretario capo.

Pertanto, essendo stato accertato che il [redacted] aveva percepito a titolo di stipendio somme superiori rispetto a quelle che gli sarebbero spettate alla luce della qualifica effettivamente rivestita presso il Comune di [redacted] veniva dunque inviata al [redacted] una missiva [redacted] con cui gli si chiedeva la restituzione della somma di € 25.923,72 quale differenza stipendiale relativa al periodo 13.07.1998 - 17.05.2001.

Non avendo il [redacted] ottemperato alla richiesta, venivano dunque adite le vie legali, previo conferimento del mandato difensivo all'avv. [redacted]

Il contenzioso che seguiva, radicato innanzi al Tribunale di [redacted] in funzione di giudice del lavoro, si concludeva con la sentenza di condanna, nei confronti del [redacted], alla restituzione dell'indebito.

Il prosieguo della vicenda veniva riferito dallo stesso [redacted] la cui deposizione risulta pienamente attendibile non solo perché risponde ai criteri della logicità, coerenza e verosimiglianza, ma soprattutto perché anch'essa risulta riscontrata dagli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, ai quali necessariamente è opportuno riferirsi al fine di una più precisa ricostruzione dei fatti.

In sostanza, emerge dagli atti che, con sentenza n. 30/09 del 20.01.2009, il Tribunale di [redacted], in funzione di giudice del lavoro, condannava [redacted] alla restituzione, in favore del Comune di [redacted] delle somme indebitamente percepite per il periodo dal 13.07.1998 al 17.05.2001, pari a complessivi euro [redacted], quali differenze stipendiali oltre ad interessi a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo.

La sentenza veniva impugnata dal [redacted] che contestualmente chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività della medesima; tuttavia, in seguito al rigetto di tale istanza, iniziava la procedura esecutiva n. 184/09 volta al recupero della somma indicata in sentenza (nel corso della quale era stata, tra l'altro, pignorata la vettura del debitore esecutato).

Il [redacted] quindi, aveva altresì proposto opposizione alla procedura esecutiva, eccependo l'impignorabilità della propria auto - in quanto unico mezzo di trasporto per raggiungere la propria sede di lavoro -, e chiedendo di poter corrispondere la somma intimatagli attraverso la pignorabilità del quinto dello stipendio. Tuttavia, anche tale ricorso veniva rigettato, sia per l'insussistenza del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, sia perché, motivava il giudice dell'esecuzione, pur volendo "forzatamente" qualificare la domanda del debitore esecutato quale "domanda di conversione ex art. 495 c.p.c.", essa sarebbe stata comunque inammissibile poiché non era stata depositata in cancelleria, unitamente all'istanza di conversione, la somma non inferiore al quinto dell'importo del credito per cui era stato eseguito il pignoramento, la cui omissione è sanzionata con l'inammissibilità della domanda.

Avendo esaurito i gradi di giudizio (nelle more essendo passata in giudicato la sentenza n. 30/09 del Tribunale di Sala Consilina), in data 27.07.2009 il [redacted] inviava una missiva al Comune di [redacted] con la

quale, tra l'altro, si dichiarava disposto a restituire le somme indebitamente percepite, chiedendo di conoscere le modalità di recupero della somma dovuta, invitando contestualmente il Comune ad annullare "ad horas" la procedura pignorizia.

A tale richiesta, il Sindaco p.t. del [redacted], [redacted] rispondeva con raccomandata al [redacted] del [redacted] comunicando sia le modalità della restituzione della somma dovuta (in unica soluzione o in un massimo di sei rate mensili, con l'espresso avvertimento che l'eventuale rateizzazione avrebbe dovuto essere richiesta ed autorizzata con apposito provvedimento) che gli estremi del conto corrente su cui effettuare il versamento.

In risposta a tale comunicazione, il [redacted] inviava una nuova missiva, datata [redacted] sulla quale occorre soffermarsi poiché costituisce l'ideale punto di partenza del procedimento a carico dell'odierno imputato. Al termine di una serie di considerazioni offerte dal [redacted], irrilevanti per il presente giudizio², quest'ultimo, infatti, chiedeva di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento di recupero delle somme che lo riguardavano.

Dal verbale di interrogatorio reso in data [redacted] (utilizzabile ai fini della decisione), [redacted] precisava, tuttavia, che non era pendente alcun procedimento nei confronti del [redacted] in quanto la fase amministrativa si era già conclusa nel 2003, con il conferimento dell'incarico [redacted] di rappresentare il Comune nell'azione processuale volta al recupero del credito. [redacted] rappresentava che il [redacted] proprio nelle sedi giurisdizionali, aveva dunque ricevuto tutte le garanzie difensive, e che il Sindaco, nella sua qualità, non avrebbe in ogni caso il potere di intervenire sulla fase esecutiva del processo; altresì, dichiarava l'imputato, nell'ambito di un procedimento (non già amministrativo ma) giurisdizionale, il rapporto con la P.A. è di natura paritaria, il che escluderebbe l'applicabilità delle tutele previste dalla Legge n. 241/1990.

Dalla testimonianza resa da [redacted], succeduto al [redacted] nella qualità di segretario comunale del Comune di [redacted] emerge che lui stesso aveva avallato, nella sua qualità, la linea di condotta del Sindaco. Il [redacted] infatti, premesso di aver appreso la vicenda che vedeva coinvolto il [redacted] in virtù della carica ricoperta, dopo averne sinteticamente ripercorso le tappe principali, dichiarava altresì di ricordare in particolare tre missive inviate dal suo predecessore al sindaco [redacted]. In relazione alla prima, con cui il [redacted] chiedeva tra l'altro l'annullamento *ad horas* della procedura esecutiva, il teste riferiva di aver lui stesso consigliato al sindaco di non rispondere affatto ad una tale

istanza, sia perché non comprendeva quale fosse il procedimento amministrativo che si era instaurato e del quale il [redacted] chiedeva di conoscere il nominativo del responsabile, sia perché, in ogni caso, riteneva che il sindaco non aveva comunque il potere di annullare una procedura esecutiva.

Quanto alla seconda missiva, dello stesso tenore della precedente, il teste ricordava che il sindaco aveva invece risposto, ma esclusivamente per una questione di "cortesia istituzionale", dato il ruolo che lo stesso [redacted] aveva ricoperto in passato presso il Comune di [redacted] limitandosi, peraltro, ad invitarlo ad adempiere.

Infine, in relazione alla terza missiva con cui il [redacted] minacciava una denuncia, allora – riferiva il teste – ritenendo pretestuose le lettere del [redacted] aveva consigliato nuovamente al sindaco di non rispondere (cfr. [redacted]). Peraltro, concludeva il [redacted] il proprio predecessore, dato il ruolo istituzionale che aveva ricoperto, non poteva non sapere che l'addetto al recupero delle somme (e non già il responsabile del procedimento) fosse il responsabile dei servizi finanziari, [redacted]

La testimonianza del [redacted] sembra al Tribunale credibile sia intrinsecamente che estrinsecamente, atteso che il teste ha reso una versione dei fatti essenzialmente riscontrata dalla documentazione in atti e che, in ogni caso, appare dotata di coerenza logica, consequenzialità narrativa e verosimiglianza.

Superflua ed irrilevante, infine, appariva la testimonianza di [redacted] chiamato a deporre in relazione a circostanze già evincibili dagli atti o in merito ad aspetti del tutto irrilevanti ai fini del giudizio.

2. In diritto

Tali essendo le complessive risultanze dibattimentali, il Tribunale ritiene che l'imputato vada assolto dal reato a lui ascritto non essendone stati integrati gli estremi.

Va preliminarmente considerato, in punto di diritto, che l'art.328, comma 2, c.p. sanziona l'inerzia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che «fuori dai casi previsti dal primo comma, [...] entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo».

Secondo l'intendimento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di cui all'art. 328, comma 2, c.p. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere con espressa istanza di messa in mora: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono; altresì, ulteriore ed imprescindibile presupposto ai fini della configurabilità del reato contestato è costituito dalla sussistenza di un procedimento amministrativo, la cui pendenza avrebbe effettivamente determinato, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma, il dovere di risposta in capo al Sindaco alle istanze avanzate da chi fosse legittimato a proporle.

Ciò posto, si consideri che [redacted] in qualità di Sindaco p.t., avendo accertato che il Comune di [redacted] aveva erroneamente corrisposto al [redacted] a titolo di stipendio, somme maggiori di quelle che legittimamente gli spettavano, procedeva al recupero delle somme medesime.

Va subito osservato che il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. rappresenta, per il Sindaco, un atto dovuto e privo di alcuna valenza provvedimentale, atteso che l'interesse pubblico è *in re ipsa* in

quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed in un vantaggio ingiustificato per il dipendente. Val la pena, al riguardo, segnalare che lo stesso Consiglio di Stato, chiamato in numerose occasioni a pronunciarsi in materia, ha costantemente affermato che ai sensi dell'art. 2033, c.c., è diritto-dovere della pubblica amministrazione ripetere somme indebitamente erogate (*ex multis, Con. St., sez. III, 12/09/2013, n. 4513*).

Orbene, non avendo il [redacted] provveduto alla spontanea restituzione dell'indebitato, era dunque seguito il processo civile innanzi al Tribunale di [redacted] in funzione di giudice del lavoro, che si concludeva con la soccombenza del [redacted] peraltro costituito in giudizio. Quest'ultimo, come già sopra riferito, aveva poi impugnato la sentenza (che tuttavia sarebbe successivamente passata in giudicato) ed aveva esercitato le tutele riconosciutegli dalla legge anche in sede esecutiva, proponendo opposizione all'esecuzione, che tuttavia – come detto – veniva altresì rigettata.

Esauriti i gradi di giudizio, non restava al [redacted] che adeguarsi alla statuizione della sentenza oppure senz'altro soggiacere alla procedura esecutiva, non riconoscendogli la legge il diritto di pretendere dal Sindaco (quale rappresentante dell'Ente creditore delle somme) l'annullamento della procedura esecutiva già innescata all'esito del giudizio di primo grado.

È di tutta evidenza che le reiterate missive del [redacted] in cui si dichiarava disposto al pagamento delle somme (pagamento che tuttavia rappresentava un obbligo scaturente da una sentenza passata in giudicato) purché fosse annullata "ad horas" la procedura esecutiva, erano prive di alcun fondamento logico-giuridico, come pure priva di fondamento era la richiesta di conoscere il responsabile del procedimento relativo al recupero delle somme.

Il [redacted] infatti, aveva arbitrariamente ritenuto che esistesse un procedimento amministrativo in relazione al recupero delle somme da lui dovute e del quale chiedeva, appunto di conoscere il nominativo del responsabile. Ma in realtà alcun procedimento amministrativo poteva ritenersi incardinato, poiché – se già il recupero delle somme da parte dell'Ente rappresenta un atto dovuto e privo di valenza provvedimentoale – a maggior ragione la mera ricezione, da parte del Comune, delle somme che il debitore deve corrispondere si pone al di fuori di qualunque logica e di qualunque dinamica procedimentale. Pertanto, l'imputato non aveva alcun obbligo di comunicazione del responsabile del procedimento.

Le richieste del [redacted] a giudizio del Tribunale, appaiono piuttosto dei meri pretesti per eludere l'obbligo cristallizzato nella sentenza di primo grado e, di fronte ad istanze palesemente pretestuose, non può sorgere alcun obbligo a carico dell'Amministrazione interpellata. A tal proposito, risulta illuminante il principio di diritto sancito da Cass. Pen., sez. VI, 19/10/2011, n. 79: *«in tema di omissione di atti d'ufficio, il dovere di risposta del pubblico ufficiale presuppone che sia stato avviato un procedimento amministrativo, rimanendo al di fuori della tutela penale quelle richieste che, per mero capriccio o irragionevole puntigliosità, sollecitano alla p.a. un'attività che la stessa ritenga ragionevolmente superflua e non doverosa»*.

[redacted] invero, già nel corso dell'interrogatorio reso in data [redacted] CC della Stazione di [redacted] aveva adeguatamente spiegato che non era pendente alcun procedimento nei confronti del [redacted]

quanto la fase amministrativa si era già conclusa nel 2003, con il conferimento dell'incarico [redacted] di rappresentare il Comune nell'azione processuale volta al recupero del credito, evidenziando che solo per ragioni di "cortesia istituzionale", cioè di riguardo nei confronti di chi fino a poco tempo prima aveva rivestito il ruolo di Segretario Comunale presso il Comune di [redacted] aveva comunque risposto a missive che, effettivamente - per utilizzare le stesse parole della Suprema Corte - contengono richieste irragionevoli e volte a sollecitare un'attività superflua o non doverosa.

Può conclusivamente dirsi che [redacted] ha agito in modo pienamente legittimo e che va esclusa la penale responsabilità dello stesso, stante l'insussistenza del fatto.

PQM


Visto l'art. 530, comma 1, c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma terso c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Lagonegro, [redacted]


Il Giudice est.

dott. Vincenzo Saladino




Il Presidente


dott. Agostino Pasquariello



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17-07-2016



IL CANCELLIERE
Carmelina D'AITA



IL CANCELLIERE
Carmelina D'AITA

